



DETERMINA

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L'ALLESTIMENTO DI UN CHILDREN MUSEUM E LA ELABORAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PARTECIPATO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE E RICREATIVE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance”* e nello specifico il Capo VII, denominato *“Amministrazione periferica”* (artt. 39-47), mediante il quale tra gli organi periferici del Ministero si individuano i Parchi Archeologici;

CONSIDERATO che in virtù dell'art. 43 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.*, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, “La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura [...] La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”*;

CHE ai sensi dell'art. 111 del Codice le attività di valorizzazione *“consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO, in particolare, il dettato dell'art. 151, comma 3, del richiamato D.lgs. 50/2016 secondo il quale *“Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1”*;

VISTO il dettato dell'art. 89, comma 17, del D.lgs. 117/2017, recante *“Codice del Terzo settore”*, in forza del quale *“In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica”*;

CONSIDERATO che nella definizione dell'art. 43 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, *“i musei e parchi archeologici sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo”*;

CONSIDERATO che rientra tra le finalità istituzionali e statutarie del Parco Archeologico di Pompei quella di assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale di sua competenza, e

nello specifico di porre in essere quanto necessario a promuoverne la conoscenza e a assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

CONSIDERATO che il concetto di museo contemporaneo, nella sua evoluzione, viene sempre più delineandosi come museo educativo, luogo di memoria, di narrazione e di esperienza; come spazio di formazione accessibile e inclusivo in grado di offrire esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze;

CHE in tale contesto l'educazione museale non va più quindi intesa in maniera rigida e strutturata, bensì come un processo attivo centrato sulle caratteristiche dei potenziali visitatori, capace di garantire opportunità di crescita sociale e culturale ad un pubblico eterogeneo;

CHE muovendo da tali premesse il Parco archeologico intende perseguire i seguenti obiettivi, che si ritiene possano contribuire in maniera significativa alla valorizzazione del patrimonio culturale di sua competenza e a incrementarne e migliorare la pubblica fruizione dei siti archeologici di Pompei e di Oplontis:

a) allestire, presso l'edificio di "Casa di Rosellino" ubicato all'interno del sito archeologico di Pompei, uno spazio dedicato in maniera permanente ad attività didattiche in favore dei minori di età nella forma del "children museum", nonché una reception/postazione stabile di *infopoint* delle attività didattico ricreative;

b) definire un programma strategico innovativo di fruizione che consenta

(i) di ampliare l'offerta formativa del Parco archeologico, attualmente limitata a servizi di didattica destinati alle sole scolaresche, adeguandola ad una società della conoscenza quale quella contemporanea, anche mediante l'utilizzo della tecnologia e della multimedialità;

(ii) di individuare e gestire in maniera integrata una molteplicità di iniziative di carattere educativo, didattico, e ludico - ricreativo attraverso le quali offrire differenti possibilità di approfondimento dei siti di Pompei ed Oplontis, e che sia in grado, in particolare, di coinvolgere nel loro insieme bambini, famiglie e più in generale diverse tipologie di pubblico;

(iii) di favorire, altresì, il coinvolgimento costante delle comunità locali accrescendone, da un lato, la comprensione del patrimonio culturale e delle sue relazioni con la società e, dall'altro,

la consapevolezza dell'eredità culturale offerta dal proprio territorio secondo quanto auspicato dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa (recepita in Italia dalla L. 133/2020);

c) garantire al Parco Archeologico di Pompei un ritorno anche di tipo economico;

RITENUTO che la gestione diretta dei servizi appare non percorribile richiedendo, per la loro peculiarità, l'indispensabile impiego di risorse tecnico organizzative e di professionalità non presenti nell'organico di questa Amministrazione;

RITENUTO pertanto essenziale avvalersi del sostegno e della cooperazione di un operatore economico di comprovata esperienza di settore disposto, da un lato, ad investire risorse economiche nell'allestimento del "children museum" e, dall'altro, a pianificare e gestire in sinergia con l'Amministrazione una molteplicità di attività ed iniziative di carattere educativo, didattico, ludico e ricreativo destinate, anche mediante l'uso di strumenti tecnologici, a differenti tipologie di pubblico;

DATO ATTO che con nota prot. 12347 del 15.11.2022 è stato nominato Responsabile Unico della Procedimento la dott.ssa Silvia Martina Bertesago;

VISTA la relazione del RUP prot. 2689 del 15.03.2023;

RITENUTO che l'istituto del Partenariato Speciale Pubblico Privato introdotto dall'art. 151, comma 3, del D.lgs. 50/2016 costituisca lo strumento più adeguato per perseguire gli intenti di questo Parco archeologico in quanto si ritiene possa garantire - in una logica di cooperazione fra le parti coinvolte - la flessibilità progettuale e operativa necessaria per attivare un processo virtuoso di co-programmazione nello specifico campo della didattica culturale e delle iniziative ad esso complementari;

VISTA la circolare dell'Ufficio Legislativo del Mibact prot. 17461 del 9 giugno 2016 recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali;

VISTA la circolare della Direzione Generale Musei n. 45/2019, recante *"Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico - privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del D.lgs. 50/20126, è possibile attivare forme speciali di partenariato pubblico privato attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che la presente procedura non comporta alcuna esclusiva circa la realizzazione delle medesime attività all'interno dei succitati siti archeologici e non impedisce a questo Parco di svolgere attività in proprio e di stilare altri accordi con altri enti o soggetti privati che propongano percorsi culturali specialistici;

TENUTO CONTO che la procedura cui al comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 50/2016, rinviando a quella dettata dall'art. 19 in materia di contratti di sponsorizzazione, prevede che l'Amministrazione provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet, *“per almeno trenta giorni; di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80”*;

VISTO l'Avviso per l'attivazione di una forma di Partenariato speciale ai sensi dell'art. 151, comma 3, D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'allestimento di un children museum e la elaborazione e la realizzazione di un programma partecipato di gestione integrata della attività educative, didattiche e ricreative;

DATO ATTO che nell'Avviso pubblico sono indicati i destinatari, le finalità, le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e la procedura finalizzata alla individuazione della migliore proposta partenariale;

CHE all'Avviso sono allegati i seguenti documenti: Allegato 1 – Planimetrie degli spazi, Allegato 2 – Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi del Parco Archeologico di Pompei, Allegato 3 – Modello di manifestazione di interesse, Allegato 4 – Modello dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.M. 445/2000.

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e su quotidiani nazionali e internazionali consente di dare maggiore visibilità e partecipazione all'iniziativa oggetto della presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della presente determina;
2. di dare avvio alla procedura per l'attivazione di un Partenariato speciale ai sensi dell'art. 151, comma 3, D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'allestimento di un children museum e la elaborazione e la realizzazione di un programma partecipato di gestione integrata della attività educative, didattiche e ricreative mediante pubblicazione di Avviso pubblico finalizzato alla individuazione della migliore proposta partenariale,
3. di approvare l'allegato Avviso pubblico e la documentazione in esso richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico e dei documenti ad esso allegati per 30 giorni sul sito web del Parco Archeologico di Pompei, sul sito web del Ministero della Cultura, sui siti web della Direzione Generale Musei e della Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali, nonché sulla GURI, sulla GUUE e su quotidiani nazionali e internazionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio del Parco Archeologico di Pompei.

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

visto il RUP

Silvia Martina Bertesago

